

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

PARTE I

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

Artt.

1. Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'Istituto.
2. Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza, dal collaboratore con funzione vicaria, se assente il primo Collaboratore è presieduto dal Responsabile della Scuola Secondaria di I grado "G.Conte" o da docente eventualmente esplicitamente nominato dal D.S. o dal Primo Collaboratore.
3. Le adunanze costituiscono momento specifico del lavoro docente e sono riservate esclusivamente alla partecipazione del personale docente in servizio nella istituzione scolastica.

Parte II

CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

Artt.

4. La convocazione è effettuata con circolare del D.S. diretta ai componenti del Collegio docenti, inviata mediante copia cartacea ai diversi plessi; i Responsabili dei plessi avranno cura di porla in visione in sala docenti, ma non di accertarne la firma, poiché è compito di tutti i docenti controllare quotidianamente avvisi e le circolari. Quando sarà creata sul sito web dell'Istituto la sezione riservata ai docenti, la convocazione avverrà esclusivamente via web.
5. L'avviso di convocazione indica l'O.d.G., la sede, la durata della seduta.
6. La convocazione del Collegio dei docenti è disposta con un preavviso di almeno cinque giorni;
7. Il dirigente scolastico, per sopravvenute e urgenti esigenze di servizio può convocare il collegio ad horas con un preavviso comunque non inferiore alle 24 ore. Le proposte di accompagnamento all'ordine del giorno in tal caso hanno carattere informativo e i docenti nell'ambito del dibattito collegiale potranno presentare tutte le proposte necessarie.
8. Seduta straordinaria può essere richiesta in forma scritta al D.S. da almeno un terzo dei componenti del Collegio

Parte III

ORDINE DEL GIORNO

Artt.

9. L'Ordine del giorno (O.d.G.) viene predisposto dal D.S. sentiti i suoi collaboratori; tra gli oggetti figurano eventuali comunicazioni del Dirigente e Varie ed Eventuali.

10. Se necessario, il D.S. provvede a mettere a disposizione la documentazione utile alla trattazione dei punti all'O.d.G.

Parte IV

VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

Artt.

11. Per la validità delle riunioni del Collegio è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (quorum costitutivo o strutturale); al verbale del Collegio è accluso allegato con firme di presenza.

12. L'allontanamento momentaneo di componenti durante le votazioni non incide sul quorum (costitutivo e funzionale)

Parte V

ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Artt.

13. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

14. Il Segretario dà lettura del verbale della seduta precedente; la lettura del verbale, se precedentemente messo a disposizione dei docenti presso Segreteria come da art. 61, avviene in modo sintetico, richiamando l'O.d.G., parti specifiche o delibere; viene data lettura integrale se richiesto esplicitamente anche da un solo docente.

15. I verbali vengono approvati con voto palese; le richieste di modifica sono regolate dall'art. 62.

16. Possono essere posti interventi di dichiarazione di voto; tali interventi sono regolati dall'art. 36.

Parte VI

OGGETTI DELL'O.D.G.

Artt.

17. Gli oggetti in discussione vengono sottoposti alla trattazione del Collegio nell'ordine indicato nell'avviso di convocazione.

18. Il D.S. può presentare proposta motivata perché sia mutato l'ordine di trattazione degli oggetti; la proposta si ritiene accolta se nessuno dei docenti si oppone, senza dibattito; in caso contrario viene sottoposta a votazione la proposta.

19. In apertura di seduta, il D.S. informa il Collegio degli argomenti posti in trattazione nelle Varie ed eventuali, tranne nel caso di brevi comunicazioni; gli argomenti delle Varie ed eventuali possono contenere oggetti di delibera se il Collegio ha avuto informazione preventiva o possiede già elementi di valutazione o se è richiesta procedura d'urgenza.

20. All'inizio della seduta, ogni docente può proporre, con le dovute motivazioni, nelle Varie ed eventuali la trattazione di un oggetto per la stessa riunione o per una successiva; in tali casi, la richiesta viene approvata o respinta dal Collegio con votazione senza dibattito.

21. Ogni insegnante può presentare interrogazioni o raccomandazioni regolate dall'art. 36.

Parte VII

TRATTAZIONE DEGLI OGGETTI

Artt.

22. La direzione della discussione è di competenza del Presidente; il Presidente cura l'osservanza del regolamento e delle disposizioni di legge; a fronte di inosservanze o qualora venga messo in discussione il suo operato, il D.S. interviene o replica a interventi.

23. Il Presidente in qualità di presidente del collegio effettua le sue comunicazioni ad inizio di seduta nel tempo di 15 minuti, che non prevedono dibattito; successivamente incarica, eventualmente, un docente affinché illustri l'oggetto seguendo l'O.d.G. eventualmente modificato ai sensi dell'art. 18.

24. Di norma, il tempo previsto per l'illustrazione di ciascun punto (relazioni, proposte) da parte dei docenti è di 5 minuti; in caso di esiti di indagini, approfondimenti, nuovi progetti, rendicontazioni, i tempi delle relazioni possono essere prolungati fino a 30 minuti.

25. Nel corso del dibattito, ai relatori e ai presentatori di proposte di cui all'art. 25, al fine di fornire eventuali chiarimenti richiesti, viene accordata la parola per ulteriori 5 minuti.

26. Aperta la discussione, il Presidente dà la parola ai docenti secondo l'ordine delle richieste di intervento.

27. Non è consentito interrompere l'oratore, spetta tuttavia al Presidente farlo per ricondurre la discussione entro i limiti di tempo e dell'argomento in esame.

28. La durata di ogni intervento nella discussione non può superare, di norma, i 5 minuti per ogni punto trattato; ogni docente deve rispettare i tempi prefissati per gli interventi; in caso contrario il Presidente ha la facoltà di far proseguire i lavori senza concedere ulteriori tempi d'intervento.

29. Interventi dei componenti sono riportati a verbale solo se esplicitamente richiesto dai dichiaranti che daranno al Segretario nota scritta e letta al Collegio.

30. Ove ne sussistano le condizioni, il Presidente concede la parola per brevi repliche a riferimenti personali al docente che ne abbia fatto richiesta.

31. Le brevi richieste di chiarimento non costituiscono intervento.

32. Al termine della discussione di ogni singolo punto all'O.d.G., il Presidente, se necessario, sintetizza le varie fasi e le eventuali mozioni presentate e, se richiesto dalla natura dell'argomento trattato, le sottopone a votazione.

33. Avviate e concluse le operazioni di voto, non è più possibile intervenire sull'argomento

Parte VIII

INTERVENTI DEI COMPONENTI

Artt.

34. Ogni docente, per esplicare pienamente le proprie funzioni, può intervenire durante la seduta sugli oggetti posti in trattazione, oltre che per contribuire alla discussione, per non oltre 3 minuti.

Parte IX

DURATA DELLE SEDUTA

Artt.

35. L'adunanza ha durata come previsto da convocazione e a partire dall'ora di inizio effettivo della seduta.

36. A seguito di richiesta del Presidente, allo scadere del tempo previsto per la seduta, è data facoltà dei partecipanti prolungare i tempi per poter esaurire gli argomenti all'O.d.G.; la decisione è assunta a maggioranza senza dibattito.

37. Nel caso in cui la seduta venga aggiornata, il Presidente stabilisce e comunica immediatamente la data di una nuova convocazione, da tenersi comunque entro dieci giorni dalla data della riunione oggetto di aggiornamento.

Parte X

DELIBERE

Artt.

38. Le delibere del Collegio sono atti definitivi e immediatamente esecutivi; esse sono impugnabili per soli vizi di legittimità; se, per fondati elementi, il D.S. sospende l'esecuzione delle delibere, ne viene data comunicazione motivata ai componenti del Collegio.

39. Al termine della discussione di ciascun argomento sul quale il Collegio è tenuto a deliberare, il Presidente precisa la proposta da votare.

Parte XI

MODALITÀ E VALIDITÀ DELLE VOTAZIONI

Artt.

40. Ogni proposta si ritiene approvata se presa all'unanimità o con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, cioè la metà più 1 di coloro che esprimono un voto valido, positivo o negativo (quorum funzionale); proposte tra loro alternative sono regolate dall'art. 46.

41. Non sono considerati voti validamente espressi le astensioni e, nel caso di votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.

42. In caso di allontanamento momentaneo durante le votazioni o in caso di ingresso posticipato o uscita anticipata di componenti del Collegio prima delle votazioni, per il calcolo dei voti si vedano le specificazioni agli artt. 12 e 50 del presente regolamento.

43. a- In caso di due proposte tra loro alternative, si ritiene approvata la proposta che ottiene la maggioranza semplice o relativa dei voti validamente espressi; chi vota a favore di una proposta non può esprimere voto favorevole all'alternativa;

b- In caso di tre o più proposte tra loro alternative, chi vota a favore di una proposta non può esprimere voto favorevole alle successive; controprova dei voti avviene sulle astensioni, le quali non sono considerate voti validamente espressi; successivamente vengono poste in votazione le due proposte che hanno ottenuto più voti e si procede come previsto dal comma a- del presente art.

44. Le votazioni si effettuano, di regola, per alzata di mano; la votazione per alzata di mano è soggetta a controprova, con la richiesta dei contrari e degli astenuti.

45. In caso di elezioni, il numero massimo di preferenze esprimibili sono: 1 se le persone eleggibili sono fino a 2; 2 se sono fino a sei.

46. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

47. Su richiesta del Presidente o di almeno un decimo dei componenti del Collegio, la votazione può avvenire per appello nominale che ha inizio in ordine alfabetico.

48. La votazione è segreta quando si faccia questione di persona.

Parte X

VERBALI

Artt.

49. Il verbale delle sedute del Collegio docenti è redatto dal segretario.

50. L'uscita anticipata dalla seduta o l'ingresso posticipato di componenti (con autorizzazione preventiva del

D.S.) è indicato a premessa del verbale con specificazione dell'ora e del numero dell'O.d.G. in cui avviene la variazione di presenza; uscite anticipate o ingressi posticipati senza autorizzazione sono esplicitati nel verbale; come regolato dall'art. 11, va accluso allegato firme presenze; se avviene una variazione prima di una delibera, viene specificato il numero di presenze al fine del calcolo dei voti validamente espressi, tranne nel caso di allontanamento momentaneo come regolato dall'art. 12.

51. Nella redazione del processo verbale non è necessaria trascrizione minuziosa del dibattito; vanno riportate in maniera sintetica tutte le attività e le operazioni compiute; precise richieste di trascrizioni di interventi sono regolate dagli artt. 31, 36, 62.

52. Nel verbale può essere fatto rinvio ad allegati; il numero di rimando è quello riportato sull'allegato che avrà anche data del Collegio.

53. Le delibere a verbale hanno chiara articolazione delle parti, in riferimento a normativa o a elementi di dibattito o a proposte di Organi collegiali o enti o persone interessate.

54. Le delibere sono numerate in successione, dalla prima all'ultima seduta del Collegio ogni anno scolastico; i voti sono riportati a verbale; per approvazione di verbale di seduta precedente, in caso di astensione di chi non ha partecipato all'adunanza, viene verbalizzata tale motivazione col numero delle astensioni.

55. I vizi di verbalizzazione non travolgono la validità dell'atto del Collegio.

56. Il verbale viene approvato dal Collegio nella seduta successiva.

57. Il verbale è messo a disposizione per la presa visione almeno una settimana prima di ogni nuova seduta; la presa visione avviene in Segreteria; in tale circostanza, non è consentito ad alcun docente apporre correzioni, aggiunte, soppressioni di parti del verbale.

58. In sede di approvazione, se sono richieste modifiche del verbale da parte dei singoli componenti, tali variazioni vanno scritte e lette al Collegio e vanno approvate.

59. Il verbale delle riunioni del Collegio è riportato su apposito registro a pagine numerate e timbrate; se il verbale è redatto su fogli a parte, i documenti verranno incollati e timbrati nel registro; il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

60. Il registro dei verbali del Collegio docenti è custodito in Presidenza; in apposita cartelletta sono custoditi i relativi allegati per ogni anno scolastico.

61. Estratti delle delibere sono affisse ad Albo d'Istituto; non sono soggette ad affissione atti e parti di verbale o deliberazioni che violino normativa sulla privacy.

62. Richiesta di estratti o copia del verbale è regolata da normativa sull'accesso agli Atti.

Parte XI

NORME SUL REGOLAMENTO

63. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente, nella seduta del Collegio in cui si approva.

64. Il regolamento dei lavori del Collegio dei docenti fa parte dei regolamenti d'Istituto.

65. Proposte di modifica del presente regolamento vanno presentate per iscritto al Dirigente Scolastico e approvate dal Collegio docenti.

66. Per quanto non espressamente previsto da tale regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti.